

Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2010, n. 11-330

**Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13. Modifiche ai Paragrafi 4.3. e 4.4. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 e s.m.i. in materia di certificazione energetica degli edifici.**

A relazione dell'Assessore Giordano:

Con la deliberazione 4 agosto 2009, n. 43-11965, successivamente modificata con la deliberazione 20 ottobre 2009, n. 1-12374, la Giunta regionale ha dato attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, nonché 21, comma 1, lettere d), e) ed f) della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13, recante disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

Nello specifico, con la deliberazione sopra citata sono stati disciplinati:

- a) l'elenco dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica;
- b) i titoli di studio tecnico-scientifici di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della l.r. 13/2007 e s.m.i.;
- c) le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della l.r. 13/2007 e s.m.i.;
- d) il modello dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 5, comma 9 della l.r. 13/2007 e s.m.i. e gli aspetti ad esso connessi;
- e) la procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione di cui all'articolo 5, comma 12 della l.r. 13/2007 e s.m.i.;
- f) il Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici.

Al Paragrafo 4.4. (Verifica finale) della deliberazione n. 43-11965 si dispone in particolare con riferimento alle modalità di organizzazione e svolgimento delle prove conclusive del corso di formazione previsto ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica dei soggetti in possesso dei titoli di studio tecnico-scientifici di cui al Paragrafo 3.2., quarto capoverso, lettera c).

La disciplina sopra menzionata affida attualmente alla struttura regionale competente i principali oneri di organizzazione dei predetti corsi ed in particolare la costituzione della Commissione d'esame, la definizione del costo della verifica finale e più in generale la cura delle relative procedure.

A fronte del crescente numero di corsi organizzati nel territorio piemontese, del significativo numero di soggetti iscritti ai medesimi e della complessità che per sua natura caratterizza l'azione dell'Amministrazione regionale, si reputa opportuno apportare una decisa semplificazione delle procedure di espletamento delle verifiche finali in questione, al fine di garantire che le aspettative dei soggetti iscritti al corso siano speditamente soddisfatte, pur assicurando il necessario rigore nello svolgimento delle prove destinate a consentire l'iscrizione all'Elenco regionale dei certificatori energetici.

Si ritiene quindi opportuno modificare i Paragrafi 4.3. (Verifica finale) e 4.4. (Regime transitorio) della deliberazione 4 agosto 2009, n. 43-11965, prevedendo che:

- a) tutte le operazioni relative all'espletamento della verifica finale siano svolte dai soggetti organizzatori dei corsi di formazione individuati al Paragrafo 4.1, primo e secondo capoverso, che provvederanno quindi all'individuazione ed all'allestimento della sede ove si terrà la verifica, alla determinazione del costo della medesima, alla costituzione della Commissione d'esame così come disciplinata dall'atto regionale e ad ogni altra incombenza necessaria a garantire il celere e ordinato svolgimento delle prove d'esame;
- b) la Commissione d'esame sia composta dai docenti del corso ma comunque integrata da almeno un esperto appartenente alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte e/o all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;

c) siano gli stessi organizzatori dei corsi, sotto la loro diretta responsabilità, a effettuare la preventiva verifica dei titoli di ammissione alla figura di docente degli esperti universitari o della Pubblica Amministrazione o dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del Paragrafo 3.2 segnalati dai relativi ordini o collegi professionali, prevista per il regime transitorio.

Acquisito il parere della Commissione Consiliare competente in data 16.07.2010;

visto il d. lgs. 192/2005 e s.m.i.;

vista la l.r. 13/2007 e s.m.i.;

visto il d.lgs. 115/2008;

visto il d.m. 26 giugno 2009;

visto l'articolo 16 della l.r. 23/2008

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

1) il Paragrafo 4.3. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965, come modificato dalla deliberazione 20 ottobre 2009, n. 1-12374, in materia di certificazione energetica degli edifici è sostituito dal seguente:

“4.3. Verifica finale

I soggetti di cui è attestata la partecipazione ai corsi accedono alla verifica finale, le cui procedure sono curate dai soggetti organizzatori di cui al Paragrafo 4.1., informata la struttura regionale competente.

La verifica finale consiste nello svolgimento di una prova scritta sulle tematiche oggetto del programma del corso e nella redazione, mediante l'impiego della procedura informatizzata, di un attestato di certificazione sulla base di una casistica significativa.

La commissione d'esame è composta dai docenti del corso ed è comunque integrata da almeno un esperto appartenente alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte e/o all'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

Nei casi di cui all'articolo 6, comma 3 della l.r. 13/2007 e s.m.i. (Soggetti abilitati in altre regioni italiane o in Stati esteri), ove la struttura regionale competente verifichi positivamente l'equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla predetta legge regionale, il richiedente – qualora appartenente alla tipologia di cui alla lettera c) del quarto capoverso del paragrafo 3.2. – può accedere direttamente alla verifica finale, senza la necessità di frequentare il corso di formazione.”;

2) il Paragrafo 4.4. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

“4.4. Regime transitorio

In fase di prima attuazione, per un anno dalla data di entrata in vigore del presente atto, possono essere docenti dei corsi di formazione esclusivamente esperti universitari o della Pubblica Amministrazione o soggetti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3.2 segnalati dai relativi ordini o collegi professionali, di comprovata esperienza nel settore termotecnico ed energetico, previa opportuna verifica dei titoli di ammissione a cura dei soggetti organizzatori dei corsi di cui al Paragrafo 4.1.”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)